

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(76/769/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che tutte le regolamentazioni concernenti l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi debbono avere quale obiettivo la salvaguardia della popolazione, soprattutto delle persone che usano detti preparati e sostanze ;

considerando che esse devono contribuire a proteggere l'ambiente da tutte le sostanze e preparati che presentano caratteristiche di ecotossicità o che possono inquinarlo ;

considerando che esse debbono altresì contribuire ad un ripristino, preservazione e miglioramento della qualità per la vita dell'essere umano ;

considerando che le sostanze ed i preparati pericolosi sono oggetto di regolamentazioni negli Stati membri ; che tali regolamentazioni presentano differenze per quanto riguarda le condizioni di immissione sul mercato e di uso ; che dette differenze costituiscono un ostacolo agli scambi ed hanno un'incidenza diretta sull'istituzione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è pertanto necessario eliminare questo ostacolo ; che per conseguire tale obiettivo è indispensabile il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia negli Stati membri ;

considerando che disposizioni relative ad alcune sostanze e preparati pericolosi sono già previste da direttive comunitarie ; che è tuttavia necessario stabilire una regolamentazione per altri prodotti, specialmente per quelli che certe organizzazioni internazionali hanno deciso di limitare, per esempio : per i difenili policlorurati (PCB), al cui riguardo il consiglio dell'OCSE ha già preso, il 13 febbraio 1973, una decisione concernente la limitazione della produzione e dell'impiego ; che tale misura è necessaria per prevenire l'assorbimento di PCB da parte del corpo umano, quindi i conseguenti danni per la salute dell'uomo ;

considerando che gli esami approfonditi hanno dimostrato che i trifenili policlorurati (PCT) presentano rischi paragonabili a quelli causati dai PCB ; che, quindi, la loro immissione sul mercato ed il conseguente uso deve essere anch'esso limitato ;

considerando che sarà inoltre necessario riesaminare periodicamente l'intera materia, allo scopo di giungere ad una progressiva completa eliminazione dei PCB e dei PCT ;

considerando che l'uso del cloruro-1-etilene (cloruro di vinile monomero) come agente propulsore degli aerosol presenta pericoli per la salute dell'uomo ; che occorre quindi vietarne l'uso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia, la presente direttiva concerne le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso negli Stati membri della Comunità di sostanze e preparati pericolosi elencati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. C 60 del 13. 3. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. C 16 del 23. 1. 1975, pag. 25.

2. La presente direttiva non si applica :
- a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea,
 - b) alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi,
 - c) alle sostanze e ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.
3. A norma della presente direttiva si intendono per :
- a) sostanze :
gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali ;
 - b) preparati :
i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste. Queste limitazioni non si applicano all'immissione

sul mercato o all'uso a fini di ricerca, come pure di sviluppo e di analisi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a partire dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

ALLEGATO

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
1. — Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati — Trifenili policlorurati (PCT), — I preparati la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,1% in peso.	<p>Non sono ammessi, salvo nelle seguenti eccezioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze.2. Grandi condensatori (≥ 1 kg di peso totale).3. Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati). <p>I piccoli condensatori, che non rispondono alle esigenze sopra menzionate, possono ancora essere immessi sul mercato per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. Questa restrizione non si applica ai piccoli condensatori già in uso.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso (salvo negli impianti destinati a trattare prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali, prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario; se tuttavia in tali impianti i PCB sono utilizzati alla data della notifica della presente direttiva, il loro uso è ancora consentito fino al 31 dicembre 1979, al più tardi).5. Fluidi idraulici per;<ol style="list-style-type: none">a) l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere;b) le macchine di servizio delle celle di fabbricazione elettrolitica dell'alluminio, usate al momento dell'adozione della presente direttiva, fino al 31 dicembre 1979 al più tardi.6. Prodotti di base e prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in altri prodotti che non ricadono sotto il divieto della presente direttiva.
2. Cloruro-1-etilene (cloruro di vinile monomero).	Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego.